

24624 23



**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
SESTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del  
presente provvedimento  
omettere le generalità e  
gli altri dati identificativi,  
a norma dell'art. 52  
d.lgs. 196/03 in quanto:  
 disposto d'ufficio  
 a richiesta di parte  
 imposto dalla legge

Composta da:

Emilia Anna Giordano - Presidente -  
Maria Silvia Giorgi  
Enrico Gallucci  
Debora Tripiccione  
Ombretta Di Giovine - Relatore -

Sent. n.sez. 990  
CC - 16/05/2023  
R.G.N. 7289/2023  
Motivazione semplificata

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da

(omissis) nato i (omissis)

avverso l'ordinanza del 20/01/2023 della Corte di appello di Napoli;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;  
udita la relazione svolta dal consigliere Ombretta Di Giovine;  
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore  
generale Perla Lori, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato.

**RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. L'avvocato (omissis) difensore di (omissis) la, presentava  
istanza di ricusazione nei confronti del Giudice per le indagini preliminari presso  
il Tribunale di Avellino nell'ambito del procedimento penale a carico del suo  
assistito (omissis) L'istanza era dichiarata inammissibile dalla Corte di  
appello di Napoli con l'ordinanza indicata in epigrafe, avverso la quale l'avvocato

del

Ietti ha presentato ricorso, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, disp. att. cod. proc. pen.

2. Nel ricorso, la istante eccepisce la tempestività del deposito della istanza di ricsuzione ai sensi dell'art. 38 cod. proc. pen. (prima dell'udienza del 29/11/2022); replica che il Giudice per le indagini preliminari ha presentato querela contro di lei, che il termine di prescrizione dell'illecito civile è quinquennale e che l'azione civile non necessita della sentenza definitiva in sede penale; ribadisce l'esistenza di una grave inimicizia del Giudice per le indagini preliminari nei suoi confronti, essendo l'avvocato ]<sup>(omissis)</sup> insieme al suo coniuge, destinataria della querela di cui si è detto; rileva l'esistenza di gravi ragioni di competenza convenienza che incidono sulla imparzialità del giudizio, dal momento che la moglie del Giudice di cui era stata chiesta la ricsuzione è avvocato ed ha cause pendenti in varie sedi contro suo marito e i congiunti del medesimo.

3. Il ricorso è inammissibile.

Come correttamente rilevato dalla Corte d'appello, la grave inimicizia tra difensore e giudice non può essere causa di ricsuzione, dal momento che l'ipotesi disciplinata dal combinato disposto degli artt. 37, comma 1, lett. a) e 36, comma 1, lett. d) cod. proc. pen. concerne soltanto le interrelazioni tra il giudice e le parti private (sez. 5, n. 27977 del 15/06/2021, Costanzino, Rv. 281682; Sez. 5, n. 27977 del 15/06/2021, Gombac, Rv. 281682).

Ancor prima, va però ricordato che la dichiarazione di ricsuzione è atto personalissimo della parte processuale e che l'istanza è, dunque, inammissibile se proposta da difensore non munito di procura speciale ovvero di mandato specifico (Sez. 1, n. 24099 del 26/05/2009, Bruschi, Rv. 243969) e che la relativa mancanza può essere rilevata in ogni tempo.

4. Nel caso di specie, non risulta il conferimento della necessaria procura speciale da parte dell'assistito, sicché la dichiarazione di ricsuzione, come d'altronde dallo stesso avvocato I<sup>(omissis)</sup> sposto fin dall'istanza e ribadito con l'odierno ricorso, è stata presentata in proprio.

Di conseguenza, difetta in capo all'avvocato <sup>(omissis)</sup> la legittimazione a presentare ricorso.

5. Non avendo l'imputato <sup>(omissis)</sup> \_conferito la procura speciale, egli non può dirsi soccombente rispetto ad un'azione che il difensore, anche con l'odierno ricorso, allega di avere proposto in proprio. Di conseguenza, alla

dichiarazione di inammissibilità non consegue la condanna dello stesso né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.

**P.Q.M.**

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso il 02/02/2023

Il Consigliere estensore

Ombretta Di Giovine



Il Presidente

Emilia Anna Giordano



**Depositato in Cancelleria**



07 GIU 2023  
oggi, .....

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dott.ssa *Giuseppina Cirimede*

